

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 5

Adunanza 7 febbraio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIESANUOVA – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 74 – 29538/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, CINZIA CONDELLO e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Chiesanuova:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 92-02653 del 09/11/1982 e successivamente modificato con la Variante strutturale n. 1, approvata con Deliberazione G. R. n. 85 - 16400 del 20/04/1987;
- ha approvato, con deliberazione di C.C.M. n. 15 del 13/10/2000, una variante parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 28/12/2005, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia in data 02/01/2006, (*prat. n. 01/2006*), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 238 abitanti nel 1971, 205 abitanti nel 1981, 208 abitanti nel 1991 e 199 abitanti nel 2000;
- superficie territoriale di 406 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia la presenza di 223 ettari (pari al 55% del territorio comunale) con pendenze comprese tra 5 e 20°, 179 ettari con pendenze superiori ai 20°; inoltre, si segnalano 214 ettari interessati da “*Aree boscate*”;
- risulta compreso nel *Circondario Ivrea*, sub-ambito “*Area di Castellamonte*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come “*Centro turistico di interesse provinciale*”;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45 e n. 266;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bandone;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 28/12/2005 di adozione, finalizzati ad inserire:

- una limitata estensione dell'area residenziale di conservazione e recupero (R 1/3);
- la correzione di errori materiali presenti negli elaborati di piano vigenti;
- la rilocalizzazione di parte delle aree residenziali di completamento, di un'area produttiva e di un'area a servizi afferenti gli insediamenti residenziali, a causa della loro scarsa fruibilità ed attuazione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- viene estesa la perimetrazione dell'area residenziale di conservazione e recupero R 1/3, CH 6 (sita in loc. Crosio superiore), per una superficie di 1300 mq, conglobando per intero la superficie pertinenziale dell'edificio principale, oggi parzialmente ad uso agricolo (An); tale operazione urbanistica non incrementa la capacità insediativa del Piano, in quanto l'intervento di ampliamento è consentito solo sull'edificio principale; eventualmente, può essere ammessa la realizzazione di un basso fabbricato ad uso deposito / autorimessa al servizio dell'abitazione principale, nel rispetto delle norme vigenti di piano;
- viene previsto un incremento (pari a 485 mq) della superficie dell'area residenziale di ristrutturazione R2. La nuova area CH 8 (situata in località Vignassa) risulta classificabile come modificazione che non costituisce variante al P.R.G.I., trattandosi di correzione di errore materiale (ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77). Pertanto, si opera l'inserimento cartografico dell'edificio e della corrispondente area pertinenziale, classificandolo quale area residenziale di ristrutturazione R2;

- viene rilocalizzata una superficie (pari a 2.365 mq) relativa ad aree residenziali di completamento R4 mediante l'individuazione delle seguenti tre aree: CH 1 (di superficie pari a 810 mq), CH 6 (di superficie pari a 510 mq) e CH 8 (di superficie pari a 1.045 mq);
- contestualmente si procede allo stralcio delle aree CH 2 (di superficie pari a 1.275 mq), CH 4 (di superficie pari a 945 mq) e CH5 (di superficie pari a 145 mq) per una superficie complessiva di 2.365 mq;
- viene rilocalizzata una limitata porzione dell'area produttiva di completamento e nuovo impianto P3 (di superficie di 240 mq) in zona contigua a quella urbanizzata ed in prossimità della viabilità comunale al fine del completo utilizzo e di una maggiore accessibilità;
- viene rilocalizzata un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali Sr, di superficie pari a 2.340 mq, (in adiacenza ad un'area a medesima destinazione urbanistica). Nel contempo viene stralciata l'area CH 3 (di uguale superficie) la quale risulta particolarmente acclive e di difficile attuazione;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/02/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/01/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante

Parziale n. 1 al P.R.G.I. del Comune di Chiesanuova, adottato con deliberazione del C.C. n. 39 del 28/12/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che , con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni

3. di trasmettere al Comune di Chiesanuova la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta